



DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

MODIFICHE AL DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO-RACCOLTA DIFFERENZIATA

Località Vallemare – Comune di Cepagatti (PE)

ALLEGATO II alle integrazioni richieste da A.R.T.A

con nota del 11/12/2020

**Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di
Riferimento**

**Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione
della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 15/04/2019 n. 95**

Ragione sociale: A&C. Ambiente e Consulenze S.r.l.

Indirizzo installazione: via Zona Ind. Loc. Vallemare – Via delle Contrade n° _____
città Cepagatti (PE) CAP 65012

Indirizzo PEC: aec@pecaruba.it

Numero fascicolo AIA:

Referente AIA: Guido Sigismondi

tel: 085 4212668

fax: 085 9112053

e-mail: info@aecsrl.eu

Compilatore modulo: Guido Sigismondi

tel: 085 4212668

e-mail: info@aecsrl.eu

N.B.: la compilazione del seguente modulo deve essere effettuata facendo riferimento a quanto stabilito dall'**Allegato 1 al Decreto Ministeriale n° 95 del 15/04/2019** e dalla **Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/01** (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C136 del 06 05 2014)

0. PROCEDURA

La procedura da applicare è la seguente:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e determinarne la classe di pericolosità (**FASE 1**)
2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, attraverso il confronto con specifiche soglie (**FASE 2**)
3. se le soglie di rilevanza sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto (**FASE 3**)
4. se esiste una effettiva possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della **relazione di riferimento**, facendo riferimento alle "**sostanze pertinenti**" individuate nelle fasi 2 e 3.

Per l'esecuzione dei passaggi sopra elencati, è necessario che il gestore proceda alla compilazione progressiva dei fogli del presente file, al fine di determinare se sia soggetto o meno all'obbligo di redazione della relazione di riferimento.

ESITO DELLA VERIFICA (si compila in automatico man mano che vengono inserite le informazioni nei fogli successivi)

FASE 1	IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	presenza di sostanze pericolose	PASSAGGIO A FASE 2
FASE 2	CLASSE 1: Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)	presenza di sostanze di classe 1 sopra soglia	PASSAGGIO A FASE 3
	CLASSE 2: Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	presenza di sostanze di classe 2 sopra soglia	PASSAGGIO A FASE 3
	CLASSE 3: Sostanze tossiche per l'uomo	nessuna sostanza di classe 3 indicata	
	CLASSE 4: Sostanze pericolose per l'uomo e/o l'ambiente	presenza di sostanze di classe 4 sotto soglia	soglia non superata
FASE 3	INVIO DELLA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONTAMINAZIONE		OBBLIGATORIA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

FASE 1
IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

(per le definizioni si faccia riferimento al D.M. n. 95 del 15/04/2019, Allegato 1)

È necessario che vengano compilate tutte le celle a sfondo GIALLO

Inserire nelle celle gialle il numero "1" se la risposta è "sì", il numero "0" se la risposta è "no".

L'installazione <u>utilizza</u> sostanze pericolose? <i>(sostanze acquistate come materie prime o ausiliarie, compresi carburanti)</i>	(1= sì / 0= no)	1
L'installazione <u>produce</u> sostanze pericolose? <i>(sostanze risultanti come prodotto finito o prodotto intermedio derivante da materie prime non pericolose)</i>	(1= sì / 0= no)	0
L'installazione <u>rilascia</u> sostanze pericolose? <i>(sostanze emesse dall'installazione come conseguenza dell'attività svolta - ad es. acque reflue)</i>	(1= sì / 0= no)	0
L'installazione utilizza, produce o rilascia sostanze che determinano la formazione di prodotti <u>intermedi di degradazione</u> pericolosi? <i>(sostanze risultanti da processi di degradazione di sostanze anche di per sé non pericolose)</i>	(1= sì / 0= no)	0
		1

ESITO:

Procedere con la FASE 2 - quantitativi

*Se risultano presenti nel sito sostanze pericolose, prima di procedere con la FASE 2, è necessario **determinare la classe di pericolosità di ciascuna sostanza pericolosa** (come da Allegato 1 al D.M. 95/2019), **in base alle frasi H (o R) che la caratterizzano** (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP).*

FASE 2
QUANTITATIVI MASSIMI ANNUALI DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE

CLASSI DI PERICOLO E RELATIVE SOGLIE (estratto dall'Allegato 1 al D.M. n. 95 del 15/04/2019)

Classe	Tipologia di pericolo	Indicazione di pericolo (come da Regolamento Ce n. 1272/2008, c.d. CLP)																Soglia (kg/anno o dmc/anno)
1	sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)	H350	H350(i)	H351	H340	H341												≥ 10
2	sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300	H304	H310	H330	H360(d)	H360(f)	H361(de)	H361(f)	H361(fd)	H400	H410	H411	R54	R55	R56	R57	≥ 100
3	sostanze tossiche per l'uomo	H301	H311	H331	H370	H371	H372											≥ 1000
4	sostanze pericolose per l'uomo e/o l'ambiente	H302	H312	H332	H412	H413	R58											≥ 10.000

Compilare le seguenti sezioni, facenti riferimento ciascuna ad una diversa classe di pericolo (come da tabella soprastante), indicando nelle caselle in colore giallo, per ciascuna sezione, l'**elenco delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate** dell'installazione e, **PER OGNUNA DI ESSE**, le relative **indicazioni di pericolo (da scegliere dall'elenco preimpostato)** e i **quantitativi massimi** usati, prodotti o rilasciati **annualmente**.

I quantitativi da indicare devono essere determinati **facendo riferimento alla massima capacità produttiva aziendale** (non è corretto utilizzare i dati registrati negli ultimi anni di attività se in tali anni l'attività aziendale è rimasta al di sotto del massimo potenziale).

Inoltre, i quantitativi da indicare corrispondono alla **quantità massima totale della sostanza presente nel sito, comprese eventuali giacenze di magazzino**.

Nel caso di prodotti contenenti sostanze pericolose, il quantitativo da indicare consiste nella quantità totale del prodotto e **non nella quantità di sostanza pericolosa presente nel prodotto**.

Nell'indicazione dei quantitativi massimi, è necessario **utilizzare la stessa unità di misura (kg o dmc) per le sostanze ricadenti nella stessa classe di pericolo**.

Il foglio calcola automaticamente il quantitativo totale per ciascuna classe e determinerà pertanto se siano superate o meno le soglie previste dall'Allegato 1 al D.M. 95/2019 sopra riportate.

N.B.: nel caso in cui una sostanza **appartenga a più classi di pericolo**, è necessario **riportarla in tutte le classi di rischio a cui appartiene**.

CLASSE 1: Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)

Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)																Quantità max annuale [Kg o dm³]
Gasolio	H351																600,00
quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 1:																	600,00

ESITO: Soglia superata - PASSARE ALLA FASE 3

FASE 2
QUANTITATIVI MASSIMI ANNUALI DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE

CLASSE 2: Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente

Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)										Quantità max annuale [Kg o dm³]
Gasolio	H304	H411									600,00
quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 2:											600,00
ESITO: Soglia superata - PASSARE ALLA FASE 3											

CLASSE 3: Sostanze tossiche per l'uomo

Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)										Quantità max annuale [Kg o dm³]
quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 3:											0,00
ESITO:											

CLASSE 4: Sostanze pericolose per l'uomo e/o l'ambiente

Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)										Quantità max annuale [Kg o dm³]
Gasolio	H332										600,00
quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 4:											600,00
ESITO: Soglia NON superata											

VERIFICA SUSSISTENZA OBBLIGO RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera V-bis) del D.L.vo 152/06 e s.m.i. si sviluppa attraverso tre fasi riportate all'allegato 1 del D.M. 95/2019:

1. Identificazione sostanze pericolose secondo il Regolamento CE 1272/2008;
2. Determinazione quantitativi massimi per ciascuna sostanza pericolosa presente e, per ciascuna classe di pericolo, confronto con valori di soglia (allegato 1 del D.M. 95/2019);
3. Valutazione possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito.

Il passaggio a ciascuna fase è condizionato dalla risposta affermativa al quesito posto nella fase precedente come riportato nell'allegato 1, mentre in caso di valutazione negativa ad una delle tre fasi sopra riportate, decade l'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera V-bis) del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

Come sostanze pericolose, vengono considerate quelle che possono essere disperse sul e nel suolo con conseguente penetrazione e contaminazione del sottosuolo.

SOSTANZE UTILIZZATE	INDICAZIONI DI PERICOLO	Presente nella tab. All.1 D.M. 95/2019
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	H226 <u>H332</u> H315 <u>H351</u> H373 <u>H304</u> <u>H411</u>	SI
DETERSIVO (ALCALINO) IN POLVERE PER LAVAGGIO INDUSTRIALE	H 318	NO

CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO (Reg. CE n.1272/2008)	Soglia Kg/anno o l/anno	Quantitativo totale anno 2020
1	<u>H351</u>	10	600
2	<u>H304</u> <u>H411</u>	100	600
3		1000	0
4	<u>H332</u>	10000	600

La terza fase sarà quindi incentrata sulla valutazione della reale possibilità di contaminazione del suolo e della falda sotterranea da parte del Gasolio per autotrazione, unica sostanza che ha determinato il superamento delle soglie di cui alle fase 2.

Gasolio per autotrazione

Dalla valutazione della fase 2 EMERGE che il Gasolio, valutando un consumo annuo di circa 600 litri, contribuisce al superamento delle soglie in tre diverse classi:

- nella classe 1 poiché il gasolio presenta la frase **H351**
- nella classe 2 poiché il gasolio presenta la frase **H304** e **H411**
- nella classe 4 poiché il gasolio presenta la frase **H332**.

Per le loro proprietà fisico-chimiche, i carburanti presentano un alto grado di mobilità nelle varie matrici ambientali e nello specifico il gasolio è resistente all'idrolisi ed è caratterizzato da un alto grado di persistenza nel suolo in caso di dispersioni in ambiente.

Per questo motivo si analizza il rischio dispersione.

Verifica del TERZO STEP DI SUSSISTENZA relativa alla necessità di redigere la Relazione di Riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 95/2019

Proprietà chimico fisiche fondamentali

<i>Aspetto</i>	Liquido limpido
<i>Punto di infiammabilità</i>	≥56 °C (ASTM D 93)
<i>Idrosolubilità</i>	Insolubile in acqua
<i>Solubilità con altri solventi</i>	Completamente solubile in solvente organico
<i>Reattività</i>	Questa sostanza non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi
<i>Stabilità chimica</i>	Prodotto stabile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche
<i>Possibilità di reazioni pericolose</i>	Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate in anticipo

Modalità di stoccaggio e gestione

Il gasolio viene stoccato in 2 taniche da 20 litri ciascuna posizionate sotto tettoia in area pavimentata e cordolata nell'area C.1 che ospita anche il tensioattivo e viene utilizzato esclusivamente per rifornire il carrello elevatore in uso nello stabilimento. Il rifornimento di gasolio, realizzato come detto su superficie impermeabilizzata e cordolata, avviene, con periodicità mensile, per mezzo di travaso da autocisterna del fornitore mediante condotte specifiche ed omologate.



di tubi, valvole, etc., viene immediatamente interrotto il flusso. Nell'eventualità che si verificano sversamenti accidentali verranno prontamente utilizzati dispositivi specifici per l'assorbimento di oli ed idrocarburi.

Analogamente, anche per ciò che riguarda le operazioni di rifornimento della macchina operatrice mediante la tanica di gasolio, gli operatori avranno l'accortezza di intervenire con l'utilizzo di appositi

sistemi di assorbimento nel caso si verificano stillicidi o sversamenti accidentali.

Conclusioni

Le sostanze impiegate di cui alla presente relazione non costituiscono uno specifico elemento di criticità in merito alla potenziale contaminazione della falda, dato che sono stoccate in ambiente impermeabilizzato, dotate dei necessari presidi di contenimento e utilizzate secondo specifiche procedure di sicurezza.

Considerando, infine, le valutazioni di dettaglio condotte nei precedenti paragrafi per quel che concerne lo stoccaggio e la gestione, sia ordinaria che di emergenza, delle sostanze (classificate pericolose ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008) che hanno superato le soglie indicate nell'allegato 1 del D.M. 95 del 15/04/2019 è possibile concludere che le modalità gestionali previste siano tali da garantire la trascurabilità del rischio di potenziali contaminazioni del suolo e della falda.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che non sussistano le condizioni necessarie che obbligano il Gestore all'elaborazione della relazione di riferimento di cui all'art.5, comma 1, lettera V-bis) del D.L.vo. 152/06 e s.m.i.